

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

31100 TREVISO – Via Verdi 18

MAIL: info@ordineavvocatitreviso.it

PEC: segreteria@pec.ordineavvocatitreviso.it

SITO WEB: www.ordineavvocatitreviso.it

Prot. n. 1846

Treviso, lì 12/03/2020

CIRCOLARE N. 9/2020

A tutti gli Avvocati

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC

OGGETTO: PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – ISTANZA ON LINE

Vi comuniciamo che **dal 12 MARZO 2020** le istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato potranno essere compilate dagli avvocati con modalità telematica mediante collegamento alla piattaforma predisposta da Sferabit srl .

Verrà mantenuta la possibilità di depositare la domanda anche in formato cartaceo fino al **31 agosto 2020**.

Limitatamente al solo periodo di chiusura degli Uffici (fino al 22 marzo 2020, salvo proroghe)

l'istanza in formato cartaceo potrà essere inviata via raccomandata AR o via PEC

segreteria@pec.ordineavvocatitreviso.it

Per l'accesso ed altre informazioni si veda alla pagina **Patrocinio a Spese dello Stato** nel nostro sito

http://www.ordineavvocatitreviso.it/sito/index.php?option=com_content&view=article&id=2561:istanza-on-line&catid=43:modulistica&Itemid=59

Il modello rilasciato a seguito della compilazione on line, andrà debitamente sottoscritto dalla parte istante e dovrà essere depositato IN Originale alla segreteria o inviato tramite raccomandata, unitamente agli allegati richiesti, a:

Ordine degli Avvocati di Treviso – Segreteria Patrocinio a Spese dello Stato – Via Verdi 18 31100 TREVISO

Si veda sopra per le modalità di deposito in segreteria fino al 22 marzo 2020

Documentazione richiesta:

- autocertificazione reddituale dell'istante;
- copia del documento di riconoscimento dell'istante;

Tutti gli ulteriori documenti dovranno **essere caricati IN FORMATO PDF** durante la creazione dell'istanza, facendo attenzione a nominare i file in modo corretto come dagli esempi indicati di seguito:

- Copia estratto atto di matrimonio;
- sentenza di separazione;
- sentenza di divorzio;
- sentenza/provvedimento da impugnare;
- decreto di nomina di ADS/curatore/tutore;
- ulteriore documentazione a sostegno della domanda;
- relazione con esposizione dei fatti utili a valutare la non manifesta infondatezza della domanda.

Si consiglia altresì di stampare e conservare una copia dell'istanza necessaria per la successiva richiesta di liquidazione del compenso.

Si ricorda inoltre agli avvocati che una copia del PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE che la segreteria dell'Ordine inoltra via PEC agli stessi, dovrà essere depositato a loro cura nel fascicolo di causa.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE REFERENTE PER IL PSS

Avv. Lucia Cescato

IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Sonogo